

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2112-ter

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli

Presentato il 23 ottobre 2024

(Già articolo 83 del disegno di legge n. 2112 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 29 ottobre 2024)

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-82.

.....
.....
.....

Art. 83.

(Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703, le parole: « delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste », la parola: « adottano » è sostituita dalla seguente: « adotta », le parole: « alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria » sono sostituite dalle seguenti: « alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione o di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 »;

b) dopo il comma 703 è inserito il seguente:

« 703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non è applicabile in caso di particelle fondiarie site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o per le particelle fondiarie limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti ».

Artt. 84-144.

.....
.....
.....

